

INFORMATIVA AGLI INVESTITORI

Nella Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21 febbraio 2017 è stata pubblicata la legge n. 15 del precedente 17 febbraio che ha convertito, con modificazioni, il decreto legge 23 dicembre 2016, n. 237, avente ad oggetto disposizioni urgenti per la tutela del risparmio nel settore creditizio.

Tra le innovazioni introdotte dalla legge rilevano le modifiche apportate alla disciplina del Fondo di solidarietà, contenute nell'art. 26 bis.

In particolare, tali modifiche riguardano:

- l'ampliamento della categoria dei soggetti legittimati a presentare istanze di indennizzo forfettario;
- il prolungamento del termine per la presentazione delle istanze di indennizzo, ora fissato al 31 maggio 2017;
- la modifica del requisito patrimoniale necessario per accedere al rimborso forfettario, in alternativa a quello reddituale.

Si osserva, innanzitutto, che il provvedimento legislativo di cui trattasi non contempla alcune proposte e suggerimenti prospettati dal Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (FITD) allo scopo di assicurare una gestione delle richieste di indennizzo improntata a maggiore certezza sul piano applicativo. In particolare, non è stato eliminato il termine di 60 giorni per la liquidazione degli indennizzi, data l'oggettiva impossibilità di rispettarlo.

Al riguardo, in mancanza di indicazioni nella legge in merito alle modalità e alle procedure per la presentazione delle istanze, si comunica che il FITD, allo scopo di dare attuazione alle nuove previsioni legislative, ha avviato gli approfondimenti necessari per la modifica e/o integrazione del "Regolamento del Fondo di solidarietà", allo scopo di disciplinare le modalità e i termini dell'invio delle istanze volte all'ottenimento dell'indennizzo forfettario, nonché i criteri e le procedure che verranno seguite per il loro trattamento.

Si precisa che tutte le richieste di indennizzo formulate alla luce delle nuove disposizioni di legge in materia saranno lavorate solo successivamente al completo esaurimento delle istanze di indennizzo presentate al FITD entro la precedente scadenza del 3 gennaio 2017.

In relazione a ciò, e anche al fine di evitare che le nuove richieste di indennizzo siano difformi dalle indicazioni che saranno contenute nelle modifiche al citato Regolamento, si invitano gli investitori e le nuove categorie ad essi equiparate ad attendere la pubblicazione del nuovo Regolamento nella sezione del Sito ufficiale del FITD dedicata al Fondo di solidarietà, prima di inoltrare le richieste di indennizzo.

Si assicura fin d'ora la massima collaborazione da parte degli Uffici del FITD per agevolare gli investitori nella presentazione delle istanze di indennizzo, in base alle nuove disposizioni.